



La manovra di Natale. La patrimoniale sugli investimenti finanziari delle persone fisiche

Prelievo su attività «estere»

L'imposta si applica sui valori che sono detenuti oltreconfine

Luca Miele

A decorrere dal 2011 è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Lo prevede l'articolo 19, comma 18, del Dl 201/2011 ("salva Italia"). L'imposta è dell'1 per mille per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie.

I presupposti dell'imposta, per certi versi, coincidono con quelli di compilazione del modulo RW del modello Unico ma, ad esempio, questa nuova imposta patrimoniale non riguarda le società semplici, gli enti non commerciali e i trust che, invece, sono tenuti alla compilazione del modulo.

I soggetti interessati sono unicamente le persone fisiche residenti in Italia, a prescindere dalla cittadinanza e, in tal senso, la norma è identica quella istituita dalla patrimoniale sugli immobili detenuti all'estero contenuta nel comma 13 del medesimo articolo 19.

La ratio della norma, che può anche essere di ausilio nella soluzione di qualche dubbio interpretativo, può essere rintracciata nella volontà di introdurre un'imposta patrimoniale sulle

attività finanziarie detenute all'estero per le quali non si applica l'imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari, prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr 642/1972. In altre parole, gli investimenti finanziari in Italia di residenti subiscono l'imposta di bollo, quelli detenuti all'estero sono tassati con la nuova patrimoniale. In questo modo, in linea di massima, non

L'ESCLUSIONE

Fuori dall'applicazione delle disposizioni della custodia e la gestione presso intermediari residenti in Italia

dovrebbe sussistere alcuna discriminazione tra investimenti italiani e investimenti esteri.

L'ambito di applicazione della patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero è più ampio di quello dell'imposta di bollo della tariffa; riguarda, infatti, le attività finanziarie e non solo gli strumenti e i prodotti finanziari. Le attività estere di natura finanziaria sono tutte quelle

da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Ciò che rileva è la detenzione all'estero; non è, invece, rilevante che l'emittente o la controparte siano residenti o meno o che l'emissione di titoli pubblici ed equiparati sia avvenuta all'estero.

La detenzione all'estero si verifica, ad esempio, quando la persona fisica custodisce o ha depositato l'attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente o in una cassetta di sicurezza o nella propria abitazione.

Diversamente, non rientrano nel campo di applicazione della nuova patrimoniale le attività finanziarie affidate in custodia e amministrazione o in amministrazione fiduciaria a intermediari residenti in Italia, a prescindere dal luogo in cui questi le abbiano depositate. In questo caso, infatti, dovrebbe applicarsi l'imposta di bollo dell'articolo 13, comma 2-ter, della tariffa. Analogo ragionamento andrebbe svolto per le attività rimpatriate giuridicamente in quanto le stesse, pur non essendo materialmente trasferite in Italia, sulla base della prassi amministra-

SU INTERNET

QUANTO MI COSTA LA MANOVRA?

Il sito www.ilsole24ore.com mette a disposizione (all'indirizzo <http://www.ilsole24ore.com/speciali/manovra2011/v1/>) una serie di schermate molto semplici, che attraverso poche domande consentono di stimare l'impatto del decreto legge 201 (nella versione definitiva) per ognuno dei noi.



IL CALCOLO

Scopri online il conto del decreto legge

Quanto costa davvero la manovra? Per saperlo, il sito del Sole 24 Ore mette a disposizione (all'indirizzo <http://www.ilsole24ore.com/speciali/manovra2011/v1/>) una serie di schermate molto semplici, che attraverso poche domande consentono di stimare l'impatto del decreto legge 201 (nella versione definitiva) per ognuno dei noi.

.COM www.ilsole24ore.com

tiva concernente lo scudo fiscale (articolo 13-bis del Dl 78/2009) sono oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente che è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi italiane, sia sostanziali che formali.

Al contrario, le attività regolarizzate in occasione dello scudo sono da considerarsi detenute all'estero, tanto è vero che sono soggette agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale e, pertanto, sono da assoggettare all'imposta patrimoniale.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione e il valore imponibile è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. In caso di attività dismesse nel corso dell'anno, una soluzione potrebbe essere quella di applicare il valore normale alla data di dismissione tenendo conto del periodo di possesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

